

macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

INFORMATIVA SETTIMANALE

**N°35
16/10/2023**

INDICE ARGOMENTI:

- QUESTIONARI DEBITI FUORI BILANCIO 2022
- RIPARTO ED ASSEGNAZIONE FONDI DIVERSI
- TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SEGRETARI COMUNALI
- RIPARTO E UTILIZZO DEL FONDO PER LA LEGALITÀ 2023
- FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ
- PATTO DI STABILITA' - POSSIBILE RITORNO A GENNAIO 2024
- RIFORMA DEL T.U.E.L.
- CODIFICA DI BILANCIO PER CONTRIBUTO PNRR SUBENTRO ANPR
- IL RISPETTO DEI PRINCIPI CONTABILI NELLA GESTIONE DELLE PARTITE DI GIRO
- FONDO INVESTIMENTI STRADALI NEI PICCOLI COMUNI

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI
SEZIONE "RICORDIAMO"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.a.s. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di pigal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Macpal Tributi S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.



IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

Macpal Organizza un corso di Alta formazione 2023 ad oggetto:

IL RUOLO DEL REVISORE ED IL QUADRO DEI CONTROLLI IN TEMA DI PERSONALE, LE DECISIONI DEGLI ENTI LOCALI ED I CONTROLLI DEL REVISORE

Il Corso, in modalità e-learning sulla piattaforma *Bluenext*, è suddiviso in due parti con le seguenti date:

- **06 Novembre 2023** dalle ore 14:00 alle ore 19:00 - Relatore: **Dott. Marco Rossi**
- **15 Novembre 2023** dalle ore 14,00 alle ore 19,00 - Relatore: **Avv. Giuseppe Panassidi**

Il corso è aperto anche agli iscritti al Registro dei **Revisori Contabili** ed ai **Responsabili finanziari degli enti locali**.

La preventiva iscrizione al corso è **OBBLIGATORIA** ed il costo di partecipazione è di € 60,00, Esente IVA.

Per comunicazioni e/o informazioni relative alla partecipazione si prega di contattare il n. **0173-799526**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

QUESTIONARI DEBITI FUORI BILANCIO 2022

Tramite il nuovo servizio "Questionari finanza territoriale", accessibile dal [PORTALE](#) dei Servizi on line della Corte dei conti, è possibile compilare il [questionario Debiti fuori bilancio 2022](#).

Occorre innanzi tutto autenticarsi al portale **Corte dei conti – QFIT** (Questionari Finanza Territoriale) ed una volta autenticati il Revisore dei conti ed i referenti degli Enti territoriali possono procedere alla redazione dei questionari loro riservati.

Il servizio è integrato con i sistemi di finanza territoriale **GET** e **CONTE** ed [erogato interamente in modalità telematica](#).

RIPARTO ED ASSEGNAZIONE FONDI DIVERSI

Riportiamo una serie di contributi che sono stati assegnati ai Comuni:

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SEGRETARI COMUNALI

Sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno è stato reso noto in data 4 ottobre che a seguito dell'esame delle istanze pervenute sull'apposita piattaforma digitale e della successiva elaborazione della graduatoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, è in corso di formalizzazione il provvedimento con il quale verrà disposta **l'erogazione delle risorse** di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, **a copertura degli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali**, come previsto dall'articolo 4 e 5 del D.P.C.M. 1° maggio 2023.

Il predetto sostegno, quantificato in un ammontare annuo pari a 40mila euro, avrà la **durata del PNRR** e, quindi, sarà **erogato fino al 2026**, ai **Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti che ne hanno fatto richiesta (e che avevano le condizioni per l'accesso al citato Fondo)**, sino a concorrenza delle risorse disponibili.

Per il corrente anno sarà attribuito un contributo pari ad euro **13.333,00**, corrispondente alle risorse per il quarto quadrimestre, a favore dei primi 1.094 enti utilmente collocati in graduatoria.

Successivamente al pagamento verrà pubblicato, sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale, un ulteriore comunicato per fornire ai comuni interessati informazioni in merito all'erogazione delle risorse assegnate a ciascuno di essi.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

RIPARTO E UTILIZZO DEL FONDO PER LA LEGALITÀ 2023

Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del M.E.F., del 5 settembre scorso, sono stati **definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo, per l'anno 2023, del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori** (pari a 6 milioni di euro), previsto dall'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il Decreto di cui sopra è stato emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con altri Ministeri, del 7 luglio 2022 e sulla base dei criteri indicati nella "Nota metodologica" del medesimo decreto, **per l'anno 2023**.

Il Fondo è ripartito tra gli enti locali che hanno subito nell'anno precedente episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, o episodi di danneggiamento del proprio patrimonio, risultanti dal report della Direzione centrale della Polizia Criminale in data 27 aprile 2023.

Il riparto del Fondo tra gli enti è effettuato per il 60% in proporzione al numero degli episodi di intimidazione o di danneggiamento come sopra definiti, subiti da ciascun ente e valutati secondo i criteri indicati nella richiamata "Nota metodologica", e per il 40% in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 2021, secondo i dati ISTAT.

Il contributo erogato a valere sul Fondo è utilizzato dagli enti locali beneficiari, secondo le proprie autonome scelte, per l'adozione, con delibera di giunta, di iniziative per la promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nonché per misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità degli episodi occorsi.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ

La Direzione Centrale della Finanza, con comunicato del 10 ottobre 2023 pubblicato sul proprio sito istituzionale, informa che con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione ed il M.E.F., del 24 agosto 2023, sono stati **definiti i criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni, per l'anno 2023, e modalità di monitoraggio del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità** (previsto dall'articolo 1, commi 179-180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15) **e sono stati attribuiti gli importi ai singoli Comuni.**

La quota di 100 milioni di euro del citato Fondo in favore dei comuni per l'anno 2023 è ripartita in proporzione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2022/2023 nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di ciascun comune.

I Comuni sono tenuti a destinare le risorse in favore degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo la normativa e le linee guida regionali applicabili, con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 o 2023/2024.

I Comuni possono trasferire le risorse ad Enti cui sia delegata l'erogazione del servizio. Possono altresì trasferire le risorse ad altri Comuni o Enti territoriali o altre forme associate sulla base di accordi assunti a livello di ambito territoriale per compensare i costi di effettiva erogazione del servizio.

I Comuni beneficiari delle risorse, a decorrere dal 2023, sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio attraverso la **compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione** ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio che, corredata delle istruzioni relative alla compilazione, è pubblicata annualmente a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. I comuni sono tenuti, inoltre, alla **trasmissione della scheda di monitoraggio e rendicontazione a SOSE S.p.a.** In caso di mancata compilazione delle schede di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120, comma 2, Cost. e dell'art. 8 della legge n. 131/2003.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

PATTO DI STABILITA' - POSSIBILE RITORNO A GENNAIO 2024

Le tensioni finanziarie attualmente esistenti in Europa potranno portare probabilmente il **ritorno alle vecchie regole sul Patto di Stabilità e Crescita** per tutti gli enti locali con l'obbligo di rispetto per l'Italia del rapporto DEFICIT - PIL entro il 3%.

Le nuove misure dovrebbero entrare **in vigore dal 01 gennaio 2024**, anche se il Governo si sta attivando per scongiurarlo; infatti se dovesse ritornare il Patto di stabilità (*come era già successo nel recente passato*) sarebbero **fortemente penalizzati gli investimenti** ed **aumenterebbero le complicazioni contabili**.

Aggiungeremo la situazione non appena ci saranno novità al riguardo.

RIFORMA DEL T.U.E.L.

Il Disegno di Legge delega sulla riforma del TUEL – Testo Unico Enti Locali - contiene numerosi interventi modificativi degli attuali istituti.

Tra le prime modifiche, già inserite nel testo, sono previste le seguenti revisioni:

- **funzioni** di comuni, province e città metropolitane;
- **forme associative** tra enti locali e fusioni tra comuni;
- **controllo sugli organi**;
- **regime giuridico dei segretari** degli enti locali;
- **organizzazione e personale** degli enti locali;
- **programmazione, gestione finanziaria e rendicontazione** degli enti locali;
- **funzioni di revisione economico-finanziaria e risanamento** degli enti locali;
- **controlli contabili**.

Evidenziamo ancora che la riforma del Tuel dovrà tenere conto della riforma **1.15** del sistema di contabilità pubblica "**accrual**" inserita nel **PNRR**. D'altronde non sarebbe possibile revisionare in maniera organica la parte seconda del Tuel senza considerare il probabile nuovo scenario di riferimento e questo non solo per l'ordinamento contabile ma anche per gli istituti previsti per la gestione della crisi dell'ente locale e per le norme che regolano la revisione contabile.



CODIFICA DI BILANCIO PER CONTRIBUTO PNRR SUBENTRO ANPR

In relazione al contributo per l'integrazione liste elettorali (**A.N.P.R. Elettorale**) già descritto nella sezione dell'Informativa "Ricordiamo" vogliamo evidenziare che:

- L'art. 1, comma 7, del D.L. 06/05/2021, n. 59, e successivo Decreto attuativo del M.E.F., prevede, tra gli altri, uno specifico stanziamento di risorse (**obiettivo A.1.1 lett. d**) in favore dei Comuni diretto a supportare gli stessi enti locali nelle attività di adesione ai servizi resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per l'utilizzo dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC).
- Nell'intento di sostenere i Comuni nelle sopracitate attività, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha approvato uno specifico decreto contenente la **ripartizione dei contributi forfettari da assegnare a ciascun Comune** nonché la disciplina delle **modalità di erogazione** degli stessi fondi (*Decreto di riparto n. 19/2023 - PNC del 26 maggio 2023*).
- Nel sito istituzionale del Governo il citato contributo ANPR Elettorale è classificato come Fondo complementare al PNRR, finalizzato al rafforzamento delle iniziative della Misura MIC1 – Investimento 1.4: "*Servizi digitali e esperienza dei cittadini*".
- Il manuale delle procedure finanziarie approvato con la circolare RGS 26/07/2022 n. 29 dispone che "*Nel rispetto del titolo I del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare della -regola del primo beneficiario- i trasferimenti delle risorse del PNRR sono classificati come trasferimenti da ministeri utilizzando la voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001 se correnti ed E.4.02.01.01.001 se in conto capitale mentre gli impegni sono classificati per finalità economica nel rispetto del piano dei conti finanziario vigente*".

Alla luce delle sopra riportate considerazioni si ritiene quindi che le risorse possano essere iscritte:

- **In entrata alla voce E.2.01.01.01.001**
- **in uscita in spesa corrente "per finalità economica"** (ad esempio *Licenze d'uso per software U.1.03.02.07.006, oppure Servizi informatici e di telecomunicazioni U.1.03.02.19.000 del piano dei conti*).



IL RISPETTO DEI PRINCIPI CONTABILI NELLA GESTIONE DELLE PARTITE DI GIRO

Quando vengono inserite nelle partite di giro poste debitorie e creditorie, non previste dalla legge, si finisce per costituire una violazione delle norme e dei principi che regolano la gestione del bilancio degli enti locali.

Richiami normativi:

- *“I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le **transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente**, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria” (punto 7.1 dell’all. 4/2 al D.Lgs 118/2011).*
- La C.d.C. ha più volte ribadito (come ad esempio la Sez. Controllo per la Liguria n. 88/2018/PRSP) che *“nella voce **“servizi per conto terzi”** possano rientrare solamente quelle operazioni poste in essere dall’ente per conto di altri soggetti, ma in ogni caso **estranee al patrimonio ed ai compiti che il Comune è chiamato ad assolvere**”.*
- Si è in presenza di **autonomia decisionale** quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: **ammontare, tempi e destinatari della spesa correlata.**

Esse riguardano tassativamente le **ritenute erariali** (es. IRPEF), le **ritenute previdenziali, assistenziali** o per conto di terzi effettuate al personale (es. *ritenute sindacali o cessioni dello stipendio*), i **depositi cauzionali** (es. *su locazioni di immobili*), il **rimborso dei fondi economici anticipati all’economista**, i **depositi e la loro restituzione per spese contrattuali**, le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.

Le entrate da “Servizi per conto terzi” devono essere limitate a quelle strettamente previste dall’ordinamento finanziario e contabile e sono, ad esempio:

- le operazioni svolte dall’ente come “capofila”, solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l’ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti. I destinatari delle spese concernenti i “trasferimenti per conto terzi” registrano l’entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti devono essere registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse;
- la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi. L'ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all'accertamento ed all'incasso, all'impegno ed al pagamento, dell'intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi. L'eventuale compenso trattenuto o l'eventuale quota di tributo di competenza di chi riscuote l'entrata è registrato attraverso il versamento all'entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione contabile). L'ente per conto del quale è riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l'intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto delle spese di riscossione o di altre spettanze a favore dell'ente incaricato di riscuotere il tributo/provento. Per la differenza tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alle spese di riscossione o al trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in quietanza di entrata del proprio bilancio con imputazione all'unità elementare di bilancio nel quale è stata interamente accertata l'entrata riguardante il tributo/provento in questione.

Il principio della tassatività delle voci di entrata e di spesa, inseribili in detti servizi, e le pronunce della C.d.C., in argomento, sottolineano che l'errata inclusione, nei servizi conto terzi, di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli di bilancio, costituisce **grave irregolarità contabile dal momento che impedisce una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione comportando un'elusione del rispetto degli equilibri di bilancio, atteso che le partite di giro, proprio perché devono necessariamente pareggiare, non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi.**

Non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:

- le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;
- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell'ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;
- i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
- le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso **l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa)** richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano **registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.**

Evidenziamo infine che il D.Lgs. 267/00 e s.m.i. all'art. 175, comma 5 quater, lettera e) dispone che possono **essere di competenza del Responsabile del servizio finanziario** "le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi".

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

FONDO INVESTIMENTI STRADALI NEI PICCOLI COMUNI

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n.236 del 9 ottobre, la [legge 136/2023](#), di conversione con modificazioni del DL 104/2023, cd. **Decreto Asset e Investimenti**.

Contestualmente, è stato pubblicato il [testo del DL 104/2023 coordinato](#) con la legge di conversione.

Citiamo alcuni articoli di interesse dei Comuni:

- Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma (Art. 3);
- Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali (Art. 19);
- Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria (Art. 21);
- Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio (Art. 21 bis);
- Riequilibrio finanziario dei Comuni interessati da eventi sismici (Art. 21 ter);
- Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti (Art. 22)
- Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (Art. 23);
- Fondo per i Comuni alluvionati (Art. 23, commi 1 ter, 1 quater, 1 quinquies).

In particolare l'art. 19 istituisce fino al 2025 un fondo complessivo di 50 milioni di euro, suddivisi in 3 tranches:

18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni per il 2024 e 12 milioni per il 2025 che ha lo scopo di garantire la sicurezza dei tratti di strada, ponti e viadotti del Comune.

Il decreto ha quindi l'obiettivo di **sostenere i piccoli Comuni italiani** che hanno la necessità di realizzare **interventi cruciali di messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali**. È importante notare che il costo degli interventi ammissibili non potrà superare le soglie imposte dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 per ciascun intervento con importi gestiti ai sensi dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023.






SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

I Comuni che rientreranno nei criteri che verranno definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovranno **presentare apposita istanza di accesso** al fondo "*investimenti stradali piccoli Comuni*" **entro il 31 ottobre 2023** e gli interventi inclusi nell'istanza devono essere identificati tramite il codice unico di progetto (**CUP**).

Inoltre i Comuni interessati, entro 90 giorni dalla data di concessione del finanziamento, dovranno stipulare i contratti per la realizzazione dei lavori, compresa la progettazione, e dovranno concludersi entro i successivi 120 giorni.

Il decreto in esame inoltre darà la possibilità ai Comuni di usufruire degli incentivi anche nei prossimi anni. Per le annualità 2024 e 2025, i termini di presentazione delle domande saranno definite mediante un provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessità di assicurare la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

È stata stabilita una **priorità legata agli stati di emergenza del 2023**, per i Comuni che hanno dichiarato nel medesimo anno uno stato di emergenza, ai sensi del D.Lgs. 1/2018 "*codice della protezione civile*" dimostrando l'impegno del governo verso le aree maggiormente bisognose di intervento.



WWW.MACPALSERVIZI.IT



RICORDIAMO

RILEVAZIONE DEI DATI DEI BENI IMMOBILI: PROROGA APERTURA APPLICATIVO

Segnaliamo che sul Portale Tesoro, Applicativo "*Immobili*", è stata comunicata la proroga di "*un paio di settimane*" per poter procedere all'aggiornamento dei dati del triennio e inviare la comunicazione, anche in termini di dichiarazione negativa, di cui all'art. 9 bis del D.Lgs. n. 33/2013.

L'applicativo rimarrà aperto oltre la data del 15 settembre in considerazione delle numerose richieste di supporto pervenute e dei caricamenti massivi in corso di elaborazione.

Si ricorda che anche dopo aver effettuato l'invio dei dati occorre controllare periodicamente, fino alla fine della rilevazione, l'area *DATI-CENSIMENTO* per verificare la presenza di comunicazioni o anomalie bloccanti, generate dalle dichiarazioni di altre Amministrazioni. In tal caso, anche successivamente alla trasmissione, fino al termine della rilevazione, sarà sempre possibile riaprire, lavorare le comunicazioni e le anomalie e poi trasmettere nuovamente i dati.

La comunicazione va inviata anche in termini di dichiarazione negativa.



RICORDIAMO

AMMINISTRAZIONE DIGITALE - ANPR ELETTORALE - CONTRIBUTO AI COMUNI

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha istituito, con Decreto n. 18/2023, un nuovo **contributo destinato ai Comuni** (per un totale di 22 milioni di euro) dalle risorse del Fondo complementare PNRR, valido anche **per integrare i dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione elettorale.**

Per richiedere i fondi, a partire dal 3 agosto 2023 i Comuni dovranno accedere alla web app di ANPR e seguire il percorso "Richiesta contributo liste elettorali".

Il contributo spettante a ciascun Comune è determinato in un **importo forfettario** (con metodo di rendicontazione **lump sum**) riconosciuto in funzione della fascia di popolazione residente che è determinata sulla base del dato ISTAT 2021 calcolato sulla popolazione residente al 1° gennaio 2022 cui appartiene il medesimo soggetto beneficiario, così come di seguito definito:

per le Fascia 1 (Comuni fino a 2.500 abitanti): **€ 1.683,60**;
per le Fascia 2 (Comuni 2.501 - 5.000 abitanti): **€ 2.806,00**;
per la Fascia 3 (Comuni 5.001 - 20.000 abitanti): **€ 3.928,40**
e così per altre quattro fasce di popolazione.

Il contributo è assegnato al Comune solamente all'esito positivo del controllo eseguito sul completamento delle attività di seguito indicate:

- risoluzione delle anomalie "doppia iscrizione" dei dati presenti nell'ANPR, riscontrabili nella sezione "Utilità e notifiche - download file" della Web Application ANPR;
- integrazione dei Web Services resi disponibili per l'acquisizione e l'aggiornamento puntuale della posizione elettorale dei cittadini di propria competenza;
- trasmissione nell'ANPR dei dati elettorali di tutti i cittadini di propria competenza, di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 17 ottobre 2022.

Ai fini dell'assegnazione del contributo, le attività di cui sopra devono essere **completate entro e non oltre il 1° dicembre 2023**, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022 per il programma "Servizi digitali e cittadinanza digitale" che prevede la redazione di un apposito rapporto entro tale data.

Dal 3 agosto le istruzioni operative saranno disponibili sul sito www.anagrafenazionale.interno.it.

Tale adempimento, laddove disatteso, non solo determinerà una violazione degli obblighi normativi previsti dall'articolo 62 del CAD e dai relativi decreti attuativi, ma renderà più difficoltoso procedere alla completa implementazione dell'ANPR, vanificando il processo di riforma finalizzato a promuovere interventi di semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino.



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2023.

Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo** sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
25 OTTOBRE	RICHIESTE CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE PICCOLI COMUNI	
31 OTTOBRE	INVIO MODELLO 770	
	LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO:	
15 NOVEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> • LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP; • LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO. 	
30 NOVEMBRE	VARIAZIONI AL BILANCIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
30 NOVEMBRE	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IRAP	
31 DICEMBRE	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE	
31 DICEMBRE	APPROVAZIONE IN C.C. BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.A.S. di Alessandro Gallo & C.

Macpal s.a.s. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.A.S
DI GALLO ALESSANDRO & C.

tel. 0173 799526

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT